

Determinazione n. 88/2007**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 14 dicembre 2007;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1961, con il quale l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 2005 e 2006, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dott.ssa Laura Di Caro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENAM, per gli esercizi 2005 e 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2005 al 2006 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'ENAM, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Laura Di Caro

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE AUTONOMO NAZIONALE DI ASSISTENZA MAGISTRALE (ENAM), PER GLI ESERCIZI 2005 E 2006

SOMMARIO

1. Premessa e notazioni introduttive. – 2. Gli organi e l'organizzazione. – 3. Il personale. – 4. L'attività istituzionale. – 5. Bilanci di previsione e conti consuntivi. – 6. I risultati finanziari della gestione. – 7. La gestione dei residui. – 8. Il conto economico. – 9. La situazione patrimoniale. – 10. La situazione amministrativa. – 11. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1) Premessa e notazioni introduttive

La gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) ha formato oggetto di referto al Parlamento sino all'esercizio 2004. La presente relazione riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259 in ordine ai risultati del controllo eseguito - con le modalità statuite per gli enti contemplati dalla stessa legge - sulla gestione finanziaria degli esercizi 2005 e 2006.

Il precedente referto della Corte¹ ha illustrato la nuova fisionomia dell'Ente dopo la definizione del contenzioso che ne ha sancito la sopravvivenza. Al riguardo va anche in questa sede, ricordato che l'ENAM, classificato dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 fra gli Enti di assistenza generica, venne assoggettato alle procedure previste dagli artt. 113 e 114 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 ai fini dell'eventuale soppressione in relazione all'avvenuto trasferimento delle funzioni di assistenza, agli Enti Locali. Seguì un nutrito contenzioso promosso dall'ENAM davanti al Giudice Amministrativo ed alla Corte di Cassazione nell'intento di resistere e respingere la procedura di soppressione, contenzioso che si protrasse fino all'emanazione della legge 167/1991 che ne sancì la sopravvivenza. Dal 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il nuovo regolamento di organizzazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 106 del 12 ottobre 2000, in applicazione dell'art. 27 bis del D.Lgs 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi sanciti dal medesimo decreto legislativo, relativamente alla separazione tra le competenze di indirizzo politico-amministrativo, rimesse agli organi di governo dell'Ente, e quelle amministrative e di gestione finanziaria e tecnica, assegnate all'esclusiva responsabilità dei dirigenti.

Tale innovazione regolamentare ha dato impulso a tutta l'azione amministrativa, fortemente snellita ed accelerata, in un quadro di maggiore certezza e rispetto dei ruoli. Analoghi effetti ha prodotto il decentramento dell'accesso alle prestazioni assistenziali da parte degli iscritti che ha consentito una notevole accelerazione delle procedure di intervento. Un'esposizione più dettagliata dello Statuto e del Regolamento per l'elezione degli organi di governo, è stata effettuata con la relazione relativa agli esercizi 1999/2000, cui si fa riferimento.

Nel corso dell'anno 2004, in attuazione del D.P.R. 27 febbraio 2003 n.97, è stato emanato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente che ha, fra l'altro, abrogato il Regolamento per l'acquisizione dei beni e servizi in economia approvato dal Consiglio di amministrazione in data 27.11.2002 e dal Ministero dell'Istruzione in data 27.1.2003.

¹ Per gli esercizi 2003 e 2004 Cfr. Atti parlamentari – XIV Legislatura - Doc. XV n 375

2) Gli organi e l'organizzazione

Sono organi centrali dell'Ente:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) la Giunta Esecutiva
- d) il Collegio dei Revisori;

il Presidente è nominato (ai sensi dell'art. 3 della legge 400/1988) dal Ministero della Pubblica Istruzione e scelto fra una terna di nominativi di iscritti proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente (il Presidente in carica è stato nominato con D.P.R.30-7-2002) e dura in carica 4 anni.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione ed è così composto:

dal Presidente, da tre rappresentanti rispettivamente del Ministero suddetto,, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro (ora Lavoro e Previdenza sociale), da sei rappresentanti eletti dagli insegnanti di ruolo di scuola elementare e materna statali in attività di servizio, da un rappresentante eletto dai direttori di scuola elementare e materna statali in servizio (l'ultimo è stato nominato con D.M. 10 aprile 2002)

Il Consiglio dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili; i rappresentanti dei Ministeri possono essere riconfermati.

Alle sedute del Consiglio, interviene il Direttore Generale con voto consultivo.

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da due membri effettivi ed uno supplente nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale dell'Ente disimpegna le funzioni di Segretario della Giunta e ne controfirma i verbali.

Il Collegio dei Revisori è nominato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione ed è composto (art. 6 della legge 7 marzo 1957 n. 93) di tre membri designati rispettivamente dal Ministro della Pubblica Istruzione, da quello dell'Economia e delle Finanze e dalla Corte dei conti. I revisori durano in carica 4 anni, possono essere confermati ed hanno diritto ad un compenso annuo fissato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze (rinnovato con D.M. 22 marzo 1997).

L'Ente non ha ancora provveduto alla costituzione dell'ufficio interno di controllo ridisciplinato, da ultimo, dal D.Lg 30 luglio 1999 n. 286, essendo tuttora in

corso la selezione dei soggetti destinati a far parte di detto organo interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento di organizzazione dell'ENAM approvato con del. n.106/2000. L'organo di vertice ha ritenuto, infatti, di nominare un "proprio autonomo servizio" escludendo il ricorso al "concorso con altri enti" previsto dal succitato art 12 del Regolamento e dall'art 10, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1999.

Per il Collegio dei Revisori, è stato previsto un compenso annuo lordo di € 12.748,22 per il Presidente e di € 10.623,52 per i componenti. Il compenso del rappresentante del Ministero delle Finanze, viene versato presso la Tesoreria Centrale. Spetta, poi, il trattamento di missione ai membri provenienti da altre sedi di servizio.

Organi periferici dell'ENAM

In ciascuna provincia è istituito un "Comitato Provinciale di Assistenza Magistrale" che si compone:

- 1) del Presidente;
- 2) di un funzionario della carriera direttiva in servizio presso il Provveditorato agli Studi (ora Ufficio Scolastico Regionale DL 300/99);
- 3) di quattro rappresentanti eletti dagli insegnanti a tempo indeterminato della scuola elementare e materna statali in attività di servizio, scelti fra gli insegnanti a tempo indeterminato di scuola elementare e materna statali residenti nel capoluogo di provincia "garantendo comunque la rappresentanza dei due ordini di scuola";
- 4) di un rappresentante eletto dai Direttori Didattici delle scuole statali in attività di servizio scelto fra il personale direttivo delle scuole elementari e materne statali in servizio o a riposo.

Le cariche di Presidente e di componente del Comitato Provinciale sono gratuite. Il Presidente è eletto nel proprio seno dal Comitato Provinciale nell'ambito della componente elettiva. Detto Comitato attua i compiti ad esso affidati dallo statuto secondo le direttive degli Organi Centrali dell'Ente e con i mezzi finanziari derivanti da uno stanziamento annuale disposto dal Consiglio di Amministrazione nonché da eventuali oblazioni di Enti o privati.

L'Ufficio Scolastico Regionale esercita funzioni di vigilanza sul Comitato che dura in carica 4 anni e si rinnova in coincidenza delle elezioni per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

In merito agli organi periferici è da ricordare che - secondo autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione e nel rispetto della gratuità delle cariche sancite per l'ufficio di consigliere - viene corrisposto un gettone di presenza alle riunioni collegiali, pari a € 41,31 lordi.

3) Il personale

In data 23.3.2005 l'Ente ha elaborato una nuova "dotazione organica", al fine di un più funzionale assetto della gestione amministrativa patrimoniale e contabile e ad una più razionale organizzazione degli uffici e dei servizi, basandola su una programmazione triennale del fabbisogno di personale, fabbisogno che può essere oggetto di ulteriore revisione anche prima della scadenza del triennio di riferimento, in relazione alle possibili variazioni della programmazione economico-finanziaria pluriennale. Al riguardo va precisato che "il fabbisogno triennale di personale" è stato fissato attualmente in complessive 111 unità con un ridimensionamento di 19 unità rispetto alla precedente pianta organica. La situazione di fatto ha registrato la presenza di 74 unità nel 2005 e 71 nel 2006 così distribuite: n.1 direttore generale (che non fa parte della dotazione organica) n.1 dirigente di seconda fascia; n.43 funzionari di area C (44 nel 2006); n. 30 (26 nel 2006) assistenti di area B; n. 2 operatori di area A. Si è fatto ricorso, poi, nell'arco dell'anno all'assunzione di 5 unità di personale (4 nel 2006) per mansioni corrispondenti all'area B, per garantire il regolare funzionamento della Casa di Soggiorno permanente di Roma e di 8 unità (5 nel 2006) per la Sede Centrale.

4) L'attività istituzionale

L'ENAM ha finalità assistenziali a favore degli iscritti e dei loro familiari.

Vi sono iscritti d'ufficio (art. 9 dello statuto sia vecchio che nuovo) gli insegnanti, i direttori didattici e gli ispettori a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali. Dall'11 maggio 2001 anche i dirigenti scolastici provenienti dai ruoli dei direttori didattici di cui alla delibera ENAM 30 novembre 2000 n. 119.

Gli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari comunali o di Enti morali possono essere iscritti a domanda.

Su tutti gli iscritti grava un contributo dello 0,80% dello stipendio lordo: il diritto alle prestazioni matura dopo almeno 5 anni complessivi dell'iscrizione facoltativa.

Hanno titolo a chiedere le prestazioni ENAM:

- 1) gli iscritti in servizio o in quiescenza, per sè e per i familiari assistibili ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 1957 n. 93;
- 2) gli orfani minorenni ancorchè il genitore deceduto non sia l'iscritto;
- 3) le vedove non rimaritate di un iscritto in servizio o in quiescenza;
- 4) il vedovo dell'iscritta permanentemente inabile al lavoro già a totale carico dell'iscritta stessa;
- 5) i genitori già a totale carico dell'iscritto deceduto, sprovvisti di reddito che non abbiano altri figli in grado di provvedere al loro mantenimento;
- 6) i fratelli e le sorelle maggiorenni già a totale carico dell'iscritto deceduto che siano permanentemente inabili al lavoro, sprovvisti di reddito proprio e privi di congiunti tenuti al loro mantenimento.

I requisiti di assistibilità dei familiari sono definiti con regolamento del Consiglio di Amministrazione adottato sulla base del 3° comma dell'art. 1 della legge 7 marzo 1957 n. 93 (di modifica del DLCPS 21-10-47 n. 1346 istitutivo dell'ENAM) e della vigente normativa in materia di diritto di famiglia e di parità tra i sessi.

L'attività assistenziale dell'ENAM si estrinseca attraverso: 1) assistenza agli orfani sino al raggiungimento della maggiore età (assistenza di pronto intervento, affidamento degli orfani ad istituti di educazione di proprietà dell'ENAM, borse di studio); 2) assistenza scolastica ai figli degli iscritti; 3) assistenza climatica e termale (soggiorni climatici, cure termali); 4) assistenza culturale (borse di studio, contributi per la partecipazione a corsi o viaggi); 5) previdenza (assegni di

solidarietà, assegni temporanei integrativi); 6) assistenza straordinaria (contribuzione a spese sanitarie).

L'entità finanziaria delle suddette forme di intervento nel corso del periodo considerato sarà esaminata nel capitolo dedicato alle spese istituzionali.

5) Bilanci di previsione e conti consuntivi

Nel biennio considerato, i bilanci sono stati redatti secondo gli schemi allegati al DPR 97/2003 e si compongono del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e della nota integrativa; al rendiconto sono stati allegati la situazione amministrativa e la gestione dei residui.

Sia nel corso del 2005 che nell'anno successivo, sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione n.3 variazioni di bilancio.

Nel prospetto che segue, come in quelli successivi, sono riportati, per opportuno raffronto, anche i dati relativi al 2004.